

Istituzione della Città metropolitana di Roma Capitale, a norma dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione

Bozza
a cura di Vincenzo Cerulli Irelli

Titolo I – Ordinamento istituzionale

Capo I – Principi generali

1. Definizione

1. Ai sensi dell'art. 114, 3° comma della Costituzione, è istituito l'ente di governo della città di Roma, Capitale della Repubblica, e della relativa area metropolitana. L'ente è denominato Città Metropolitana di Roma Capitale, in forma abbreviata "Capitale".
2. Roma Capitale è una Città Metropolitana ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 114, 1° comma, 117, 6° comma, 118, 119, 120, 2° comma della Costituzione, ed è retta dallo statuto speciale di cui alla presente legge, stabilito ai sensi dell'art. 114, 3° comma della Costituzione.
3. A Roma Capitale sono attribuite, secondo la disciplina della presente legge, le funzioni di governo della relativa comunità territoriale, della quale cura gli interessi e promuove e coordina lo sviluppo, nonché le funzioni speciali che ricadono sulla città di Roma, quale Capitale della Repubblica.
4. L'ente è dotato, ai sensi dell'art. 114, 2° comma della Costituzione, di potestà statutaria e normativa, nei contenuti, con gli effetti ed i limiti stabiliti dalla presente legge. Gli atti normativi dell'ente possono derogare, nelle materie di cui al successivo art. 18, e nei limiti ivi stabiliti, alle leggi vigenti, statali e regionali.
5. L'ente è dotato di autonomia finanziaria di entrata e di spesa, secondo le disposizioni a tal fine espressamente stabilite dalla legge di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, adottata ai sensi dell'art. 119 della Costituzione, con modalità differenziate rispetto a quanto stabilito dalla stessa legge, per le Città Metropolitane.
6. Le leggi dello Stato non possono introdurre deroghe alla presente legge se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.
7. Alla Città Metropolitana di Roma capitale, si applicano, per quanto non disposto dalla presente legge, e in quanto compatibili con essa, i principi e le norme dell'ordinamento degli enti locali, stabiliti con legge dello Stato ai sensi dell'art. 117, 2° co., lett. p), della Costituzione.

2. Finalità e principi generali

1. L'ordinamento della Città metropolitana di Roma Capitale, disciplinato dalla presente legge, è finalizzato ad assicurare il migliore esercizio delle funzioni della Capitale della Repubblica, simbolo della storia e dell'unità nazionale, sede degli organi costituzionali dello Stato, di uffici ed enti pubblici nazionali e delle rappresentanze ufficiali degli Stati esteri presso la Repubblica.
2. La presente legge, nel rispetto dei trattati e degli accordi internazionali stipulati dall'Italia, persegue altresì l'obiettivo di armonizzare gli interessi della comunità locale con le

prerogative e gli interessi dello Stato della Città del Vaticano e delle istituzioni internazionali che hanno sede in Roma.

3. L'ordinamento della Capitale della Repubblica, valorizzando la collaborazione dell'amministrazione locale con le istituzioni dello Stato e della Regione Lazio, assicura in particolare:

a) lo sviluppo economico e sociale della città di Roma; la qualità del suo sviluppo urbano; la tutela e la valorizzazione del suo patrimonio storico, artistico e ambientale; il rafforzamento del suo prestigio e della sua identità internazionale;

b) i servizi urbani necessari alla funzionalità degli organi costituzionali dello Stato e degli uffici ed enti pubblici nazionali, anche al fine di favorire la partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali alla vita istituzionale, politica, economica e sociale del paese, nonché i servizi urbani necessari alla funzionalità delle rappresentanze estere e delle istituzioni internazionali con sede in Roma, anche con riguardo allo Stato della Città del Vaticano;

c) l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali per i residenti e per quanti ad altro titolo ne debbano fruire nella Capitale.

4. Alla Capitale sono assicurate le risorse necessarie per il finanziamento integrale delle funzioni da essa esercitate secondo i principi stabiliti dall'articolo 119 della Costituzione.

3. Delimitazione territoriale

1. In prima attuazione della presente legge, il territorio della Città metropolitana di Roma Capitale è costituito dal territorio del Comune di Roma e degli altri Comuni della Provincia di Roma.

2. A norma dell'articolo 133, secondo comma, della Costituzione, e nel rispetto delle leggi regionali vigenti, i Comuni inclusi nella Città metropolitana di Roma Capitale possono essere staccati dalla Capitale ed aggregati ad una Provincia del Lazio.

3. Altri Comuni legati a Roma da speciali rapporti di integrazione territoriale, economica, sociale e culturale, ferma la continuità territoriale, possono essere inclusi nella Città metropolitana di Roma Capitale. L'inclusione è disposta con legge regionale quando la richiesta di adesione, approvata dal Consiglio del Comune a maggioranza assoluta dei componenti, sia stata approvata dall'Assemblea della Capitale.

4. Comuni metropolitani

1. Sono Comuni metropolitani i Comuni che aderiscono alla Capitale nei modi previsti dal precedente articolo. I Comuni metropolitani possono premettere il nome "Roma" alla denominazione specifica.

2. I Municipi del Comune di Roma alla data di entrata in vigore della presente legge sono istituiti in Comuni metropolitani e conservano nella loro denominazione il nome "Roma" affiancato dalla specifica denominazione locale.

3. Per l'istituzione di nuovi Comuni metropolitani o la modificazione delle loro circoscrizioni si applicano le vigenti leggi regionali.

Capo II – Ordinamento della Città metropolitana di Roma Capitale

5. Organi della Città metropolitana di Roma Capitale

1. Sono organi di governo della Città Metropolitana di Roma Capitale:

a) il Sindaco della Città di Roma, Governatore dell'area metropolitana;

b) l'Assemblea dei Rappresentanti del popolo romano;

c) l'Assemblea dei Sindaci dell'area metropolitana;

d) la Giunta di governo della Città di Roma.

2. Le funzioni speciali concernenti la Città di Roma quale Capitale della Repubblica sono esercitate dal Sindaco della Città di Roma, Governatore dell'area metropolitana, e dall'Alto Consiglio per Roma Capitale, organo collegiale a composizione mista, che si avvalgono dell'Ufficio per Roma Capitale, secondo la disciplina di cui all'art.9.

6. Sistema elettorale

1. Il Sindaco della Città di Roma, Governatore dell'Area metropolitana, e l'Assemblea dei rappresentanti del popolo romano sono eletti secondo le disposizioni vigenti in materia di elezione degli organi delle Province. Non si applica il secondo comma dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n.122. Tuttavia deve essere costituito almeno un collegio nel territorio di ciascuno dei Comuni dell'area metropolitana che abbia non meno di 30.000 abitanti.

6. *Assemblea dei rappresentanti del popolo romano (Assemblea della Capitale)*

1. L'Assemblea dei Rappresentanti del popolo romano è composta di 80 consiglieri eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto.
2. L'organizzazione e il funzionamento dell'Assemblea seguono la disciplina in vigore per i consigli provinciali, di cui agli artt. 38 e ss. del T. U. n. 267/2000.
3. L'Assemblea dei Rappresentanti del popolo romano è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo della Città Metropolitana di Roma Capitale.
4. L'Assemblea: approva lo statuto e i regolamenti dell'ente tranne quelli riservati dall'art.7 alla competenza della Giunta di governo; adotta gli atti di programmazione e di pianificazione e gli atti generali anche a carattere finanziario, nonché, i bilanci, e gli altri documenti contabili a contenuto generale di competenza dell'ente; approva la costituzione di aziende speciali, di società e altre persone giuridiche proposte dal Sindaco, determinando l'ammontare delle risorse ad esse destinate, nonché la partecipazione, anche minoritaria dell'ente, a società di capitali; istituisce e determina le modalità di esecuzione, ivi comprese le relative aliquote, delle imposte, tasse e tariffe di pertinenza dell'ente secondo la disciplina di cui alla legge di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; definisce gli indirizzi per le nomine e le designazioni dei rappresentanti dell'ente presso enti, società ed istituzioni, di competenza del Sindaco; approva gli indirizzi generali dell'amministrazione, gli obiettivi da perseguire con cadenza temporale, secondo le proposte del Sindaco, il quale periodicamente riferisce all'Assemblea circa la relativa attuazione.

7. *Giunta di governo della Capitale*

1. La Giunta di governo della Città di Roma è composta di 12 membri, oltre il Sindaco che la presiede, nominati dal Sindaco tra cittadini elettori non componenti dell'Assemblea dei Rappresentanti del popolo romano, né sindaci o componenti dei Consigli dei Comuni metropolitani.
2. La Giunta collabora con il Sindaco nell'esercizio delle funzioni amministrative e nella direzione degli uffici di pertinenza dell'ente; compie tutti gli atti di competenza dell'ente che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto alla competenza dell'Assemblea dei rappresentanti né a quella del Sindaco; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali espressi dall'Assemblea dei Rappresentanti, riferisce annualmente all'Assemblea stessa circa la propria attività; adotta i regolamenti e gli atti generali di organizzazione degli uffici e dei servizi di pertinenza dell'ente nell'ambito dei criteri generali stabiliti dall'Assemblea dei Rappresentanti.

8. *Sindaco della Città di Roma-Governatore dell'area metropolitana (Sindaco della Capitale)*

1. Il Sindaco della Città di Roma, Governatore dell'area metropolitana, è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto.
2. Il Sindaco rappresenta la Città Metropolitana di Roma Capitale, convoca e presiede la Giunta di governo, l'Alto Consiglio di Roma Capitale e l'Assemblea dei Sindaci dei Comuni dell'area metropolitana. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici dell'ente e alla esecuzione degli atti di competenza degli organi collegiali. E' responsabile dell'indirizzo politico e amministrativo dell'ente ed esercita la direzione politica degli uffici salva delega ai singoli membri della Giunta di governo.
3. Il Sindaco nomina i membri della Giunta di governo e conferisce loro le responsabilità politiche di settore. Da' comunicazione della composizione della Giunta all'Assemblea dei Rappresentanti nella prima seduta successiva all'elezione unitamente alla illustrazione delle linee programmatiche dell'amministrazione. Il Sindaco può revocare i membri della Giunta dandone motivata comunicazione all'Assemblea.
4. Il Sindaco esercita le funzioni ad esso espressamente attribuite dalle leggi, statali e regionali, nonché quelle, di pertinenza statale e regionale, espressamente delegate dalle relative leggi. Esercita, unitamente all'Alto Consiglio per Roma Capitale le funzioni, stabilite dalla presente legge, concernenti la Città di Roma, quale Capitale della Repubblica.
5. Il Sindaco della Città di Roma, Governatore dell'area metropolitana è componente di diritto della Conferenza Stato-città e autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281. Il Sindaco è altresì invitato, senza diritto di voto, alle sedute della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n.400.

6. Il Sindaco della Città di Roma, Governatore dell'area metropolitana è invitato alle sedute del Consiglio dei ministri quando si trattano questioni che riguardano particolarmente la Capitale.

7. Il Sindaco della Città di Roma, Governatore dell'area metropolitana adotta le ordinanze contingibili e urgenti di cui all'art.50, comma 5, e 54 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, e successive modificazioni e integrazioni. Il Sindaco, anche con atti di valenza generale, può delegare ai Sindaci dei Comuni metropolitani l'adozione delle medesime ordinanze per esigenze di ambito locale.

9. L'Alto Consiglio per Roma Capitale

1. L'Alto Consiglio per Roma Capitale è composto dal Sindaco di Roma Capitale, Governatore dell'area metropolitana che lo presiede, da un Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delegato agli affari di Roma Capitale, dal Presidente della Regione Lazio o assessore delegato, da due membri designati dall'Assemblea dei Rappresentanti del popolo romano.

In alternativa: è istituito l'Alto Consiglio per Roma Capitale, composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o ministro delegato che lo presiede, dal Presidente della Regione Lazio, dal Sindaco della Città di Roma, Governatore dell'area metropolitana, da due membri dirigenti dell'Assemblea dei rappresentanti del popolo romano. Alle riunioni dell'Alto Consiglio possono essere invitati i Ministri interessati, nonché responsabili politici e dirigenti di settore, statali, regionali e della Città Metropolitana, per gli affari di loro competenza.

2. L'Alto Consiglio promuove le iniziative necessarie per l'armonizzazione delle funzioni di competenza dei diversi livelli di governo. In particolare:

- a) esprime il parere sui regolamenti della Capitale di deroga a disposizioni legislative dello Stato o della Regione;
- b) esprime il parere e formula proposte sul piano degli interventi e delle opere pubbliche di interesse nazionale da realizzare nel territorio della Capitale
- c) approva il piano di localizzazione degli uffici delle amministrazioni ed enti pubblici nazionali e regionali nel territorio della Capitale;
- d) assume la deliberazione conclusiva delle conferenze di servizi nei casi previsti dal quarto comma del successivo articolo 29.

3. L'Alto Consiglio esercita le altre funzioni stabilite dalla legge.

4. L'Alto Consiglio si avvale dell'Ufficio per Roma Capitale e grandi eventi, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303. A decorrere dal sono trasferiti alla Città metropolitana di Roma Capitale, con le inerenti risorse finanziarie, materiali e umane, i compiti esercitati dall'Ufficio.

10. L'Assemblea dei Sindaci dei Comuni metropolitani.

1. L'Assemblea dei Sindaci dell'area metropolitana, di seguito "Assemblea dei Sindaci", è composta dai Sindaci dei Comuni metropolitani in carica. Quando il Sindaco di un Comune metropolitano sia componente dell'Assemblea della Capitale, il Vice sindaco del medesimo Comune è componente di diritto dell'Assemblea dei Sindaci. La cessazione dal mandato di Sindaco, ovvero di Vice sindaco, comporta la decadenza da componente dell'Assemblea ed il subentro del nuovo Sindaco o Vice sindaco. Il Commissario che esercita le funzioni di Sindaco partecipa all'Assemblea dei Sindaci senza diritto di voto.

2. L'Assemblea dei Sindaci è presieduta dal Sindaco della Città di Roma, Governatore dell'area metropolitana. Il vicepresidente è eletto tra i componenti dell'Assemblea a maggioranza assoluta

3. L'Assemblea è convocata almeno ogni tre mesi dal Sindaco della Città di Roma, Governatore dell'area metropolitana. E' convocata in qualsiasi momento su richiesta di un quinto dei suoi componenti.

4. Lo Statuto, gli atti normativi, gli atti di programmazione economica e finanziaria, nonché dei servizi e delle opere e gli atti di pianificazione territoriale di competenza dell'Assemblea dei rappresentanti del popolo romano, sono sottoposti al parere dell'Assemblea dei Sindaci.

5. L'Assemblea esprime pareri su ogni altra questione per la quale il Sindaco della Città di Roma, Governatore dell'area metropolitana, ovvero un quinto dei membri dell'Assemblea della Capitale, ritengano utile acquisire il parere dell'organo.

6. Sugli atti di competenza dell'Assemblea dei rappresentanti del popolo romano sui quali l'Assemblea dei Sindaci abbia espresso parere contrario o parere condizionato

all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, possono essere validamente approvati in modo difforme solo a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea dei rappresentanti del popolo romano.

11. Status degli amministratori della Capitale

1. Lo *status* degli amministratori della Capitale è stabilito con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, in analogia allo *status* dei componenti gli organi di governo delle regioni.

Capo III – Relazioni di rilievo internazionale

12. Rapporti con lo Stato della Città del Vaticano

1. Il Sindaco della Città di Roma, Governatore dell'area metropolitana è componente di diritto della delegazione italiana nell'ambito di eventuali organismi bilaterali costituiti dal Governo italiano e dallo Stato della Città del Vaticano.

13. Rapporti con le istituzioni dell'Unione europea

1. Il Sindaco della Città di Roma, Governatore dell'area metropolitana è incluso di diritto tra i membri effettivi del "Comitato delle regioni" dell'Unione europea la cui proposta spetta allo Stato italiano.
2. La Capitale può istituire uffici di collegamento presso le sedi delle istituzioni dell'Unione europea, con le modalità stabilite dall'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n.52.
3. Il Governo provvede all'inserimento delle proposte della Capitale nei programmi nazionali e nei corrispondenti quadri comunitari di sostegno relativi ai fondi strutturali dell'Unione europea, in quanto ammissibili per l'ordinamento comunitario.
4. Rappresentanti della Capitale possono partecipare ai comitati nazionali per la definizione di politiche comunitarie e ad ogni altra sede nazionale o tripartita per l'attuazione specifica di direttive o politiche comunitarie nella Capitale.

14. Attività di rilievo internazionale

1. Il Ministro per gli Affari esteri concorda con le Istituzioni internazionali con sede in Roma la costituzione di uffici di collegamento della Capitale presso le Istituzioni medesime.
2. La Capitale promuove programmi di cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarietà internazionale. La Capitale può essere individuata quale soggetto idoneo a realizzare programmi del Ministero degli affari esteri relativi alla cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 26 febbraio 1987, n.49, e successive modificazioni.

Capo IV – Ordinamento dei Comuni metropolitani

15. Ordinamento dei Comuni metropolitani

1. I Comuni metropolitani esercitano le funzioni loro attribuite ai sensi della presente legge nell'ambito dell'unità della Città metropolitana di Roma Capitale.
2. Sono organi dei Comuni metropolitani il Sindaco, il Consiglio comunale e la Giunta comunale.
3. Per la composizione, l'elezione, l'organizzazione e le attribuzioni degli organi dei Comuni metropolitani e per lo *status* degli amministratori locali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge vigenti per i Comuni di pari dimensione.

16. Decentramento e forme associative

1. Nel rispetto dei principi di differenziazione e adeguatezza, i Comuni metropolitani possono decentrare uffici e servizi al proprio interno e possono associarsi per la gestione unitaria di funzioni e servizi locali, secondo le disposizioni del presente articolo.
2. I Comuni metropolitani, secondo le disposizioni dei rispettivi statuti, possono istituire organismi di partecipazione su base di quartiere o di frazione e decentrare sul territorio comunale gli uffici e i servizi al fine di favorirne l'accesso da parte dei cittadini. I Comuni

metropolitani non possono istituire circoscrizioni di decentramento con organi deliberativi ad elezione diretta.

3. Secondo le disposizioni dello Statuto della Capitale, i Comuni metropolitani possono associarsi tra loro per la gestione unitaria di funzioni e servizi locali in ambiti territoriali e demografici adeguati ad assicurarne la migliore efficacia. L'associazione intercomunale è approvata a maggioranza assoluta dai Consigli dei Comuni interessati e dall'Assemblea della Capitale, sentita l'Assemblea dei Sindaci. Ai Comuni metropolitani non si applicano le disposizioni legislative statali e regionali vigenti in materia di forme associative tra Comuni.

Titolo II – Le funzioni della Capitale

Capo I – Funzioni normative

17. Potestà statutaria

1. La Capitale ha potestà statutaria nei limiti stabiliti dalla presente legge. Lo statuto stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione della Capitale.
2. Entro tre mesi dall'insediamento, l'Assemblea dei rappresentanti del popolo romano, acquisito il parere dell'Assemblea dei Sindaci dei Comuni metropolitani e sentito l'Alto Consiglio per Roma Capitale, approva lo statuto della Capitale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
3. Per le successive revisioni dello statuto, si applicano le disposizioni del secondo comma, integrate dalle disposizioni eventualmente stabilite dallo statuto medesimo.

18. Potestà regolamentare

1. La Capitale, nell'ambito del proprio territorio, ferma la potestà regolamentare riconosciuta agli enti locali a norma degli articoli 114 e 117 della Costituzione, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato e della Regione Lazio nelle materie di rispettiva competenza, può adottare regolamenti che dispongono deroghe alla disciplina legislativa vigente nelle seguenti materie, per quanto non coperte da riserva assoluta di legge ai sensi della Costituzione:
 - a) Governo del territorio e pianificazione urbanistica
 - b) Valutazione di impatto ambientale
 - c) Edilizia pubblica e privata
 - d) Realizzazione e funzionamento delle infrastrutture di trasporto
 - e) Circolazione stradale
 - f) Promozione dello sviluppo economico, ivi compresa la localizzazione, realizzazione e trasformazione di impianti produttivi
 - g) Organizzazione dei servizi sociali e per la tutela della salute
 - h) Ordinamento della polizia locale.
2. I principi fondamentali, quando non individuati espressamente dalle leggi dello Stato o della Regione, sono desumibili dalle leggi vigenti.
3. I regolamenti di cui al precedente comma, che debbono indicare espressamente le disposizioni legislative derivate, sono approvati dall'Assemblea dei rappresentanti del popolo romano a maggioranza assoluta dei componenti, e sono trasmessi all'Alto Consiglio per Roma Capitale. Entro sessanta giorni, l'Alto Consiglio, con provvedimento motivato, può chiederne il riesame. L'Assemblea, qualora non ritenga di accogliere i rilievi dell'Alto Consiglio, può riapprovare i regolamenti con la maggioranza dei due terzi. I regolamenti sono successivamente trasmessi al Ministro della Giustizia e al Presidente della Regione Lazio, per essere pubblicati, rispettivamente, sulla Gazzetta ufficiale e sul Bollettino ufficiale della Regione. Le disposizioni derivate cessano di avere efficacia nel territorio della Città dalla data di pubblicazione.

Capo II – Funzioni amministrative

19. Funzioni amministrative

1. La Capitale esercita tutte le funzioni amministrative spettanti alle città metropolitane e alle province e le altre stabilite dalla presente legge. Spettano in particolare alla Capitale le funzioni amministrative di area vasta nelle seguenti materie:
 - a) rapporti con gli organi dello Stato e della Regione

- b) rapporti con la Santa Sede e con le Istituzioni internazionali con sede in Roma
 - c) rapporti con le istituzioni dell'Unione europea
 - d) governo del territorio e pianificazione urbanistica generale
 - e) viabilità, mobilità e trasporti
 - f) grandi infrastrutture
 - g) sicurezza e protezione civile
 - h) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente
 - i) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti
 - l) promozione dello sviluppo economico e dell'occupazione
 - m) servizi di area vasta e di coordinamento generale nei settori della sanità, dell'assistenza sociale, dell'istruzione e della formazione.
2. I Comuni metropolitani esercitano ogni altra funzione amministrativa di ambito locale.
3. Lo Statuto della Città può prevedere che sia riservato agli organi della Capitale l'esercizio funzioni di ambito locale in materia di governo del territorio, viabilità, trasporti e traffico e tutela dei beni culturali, nel centro storico della città di Roma e in altre parti del territorio ove abbiano sede gli organi costituzionali dello Stato, la Santa Sede, altre istituzioni internazionali, o si trovino beni culturali di speciale importanza.
4. Sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, la Capitale può inoltre esercitare, su richiesta di Comuni metropolitani, singoli o associati tra loro, funzioni loro spettanti.
5. Al fine dell'esercizio delle predette funzioni il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Presidente della Regione Lazio, sentito l'Alto Consiglio per Roma Capitale, provvedono con proprio decreto alla individuazione ed al trasferimento alla Capitale dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative delle amministrazioni statali e regionali correlati alle funzioni attribuite.

20. Governo del territorio

- 1. La Capitale cura la pianificazione urbanistica e la verifica di conformità degli strumenti urbanistici attuativi comunali alla pianificazione urbanistica nel rispetto dei principi generali della pianificazione territoriale regionale.
- 2. Gli atti di pianificazione urbanistica sono approvati dall'Assemblea dei rappresentanti del popolo romano acquisito il parere dei Comuni metropolitani interessati e del Comitato per Roma Capitale.
- 3. Il Sindaco della Città di Roma, Governatore dell'area metropolitana trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Regione Lazio gli atti di pianificazione generale e loro varianti approvati dall'Assemblea. Entro novanta giorni, il Governo e la Regione possono, con provvedimento motivato, chiedere all'Assemblea il riesame di tali atti esclusivamente per motivi di compatibilità con i principi generali della pianificazione territoriale regionale e con le preminenti esigenze di funzionalità degli organi costituzionali dello Stato, degli uffici ed enti pubblici dello Stato, degli organi e degli uffici della Regione. Ove l'Assemblea li approvi di nuovo, gli atti entrano in vigore nei modi stabiliti dalla legge.
- 4. Gli atti di pianificazione generale e loro varianti si intendono definitivamente approvati nel testo deliberato dall'Assemblea qualora il termine di novanta giorni di cui al comma precedente sia decorso senza che siano pervenute richieste di riesame.

21. Opere pubbliche di interesse nazionale (programma per la modernizzazione della Capitale)

- 1. Il piano degli interventi e delle opere pubbliche di interesse nazionale nel territorio della Capitale ha durata triennale ed è approvato dall'Assemblea dei rappresentanti del popolo romano sulla base delle proposte avanzate dalle amministrazioni dello Stato, dalla Regione Lazio, dal Sindaco della Città di Roma, Governatore dell'area metropolitana e da altri soggetti pubblici o privati.
- 2. Il piano è trasmesso dal Sindaco all'Alto Consiglio per Roma Capitale. L'Alto Consiglio può rinviare il piano con proposte di modifica. L'Assemblea dei rappresentanti del popolo romano delibera definitivamente entro trenta giorni dalla ricezione delle proposte.
- 3. Il piano stabilisce per ciascun intervento:
 - a) le risorse finanziarie necessarie e le relative modalità di copertura

- b) i termini entro i quali debbono essere perfezionati gli adempimenti amministrativi occorrenti
- c) i termini entro i quali le opere debbono essere completate e rese pienamente funzionali.
- 4. Il piano stabilisce i criteri e le modalità per assicurare il monitoraggio permanente, quantitativo e qualitativo, degli interventi. L'Assemblea adotta le conseguenti modificazioni del piano con la procedura stabilita al secondo comma del presente articolo.
- 5. Il Sindaco cura il coordinamento generale per la realizzazione degli interventi stabiliti nel piano; a tale fine si applicano le procedure stabilite dal successivo articolo 29. Il Sindaco – d'intesa con il Prefetto - può avvalersi degli uffici competenti dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
- 6. Il piano degli interventi e delle opere pubbliche di interesse nazionale nel territorio della Capitale è incluso nel programma di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n.443. Agli interventi e alle opere pubbliche inclusi nel piano si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge medesima e dei conseguenti decreti legislativi.

22. Infrastrutture, mobilità e trasporti

- 1. Il Sindaco della Città di Roma, Governatore dell'area metropolitana, nel rispetto dei criteri generali e degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea dei rappresentanti del popolo romano:
 - a.coordina l'azione delle amministrazioni pubbliche, statali regionali e locali, e dei soggetti gestori dei servizi pubblici locali ai fini della regolarità del traffico veicolare e dei trasporti pubblici nella Capitale;
 - b.stabilisce accordi con i vettori di trasporti pubblici nazionali e internazionali che accedono alla Capitale;
 - c.sovrintende alle iniziative di informazione ai cittadini, comprese quelle rese dal servizio radiotelevisivo pubblico, in materia di trasporto pubblico, viabilità e traffico;
 - d.sovrintende nel territorio della Capitale, d'intesa con il Prefetto, al coordinamento operativo dei servizi di polizia stradale di cui agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.
- 2. La legge regionale disciplina le forme di collaborazione operativa tra l'Amministrazione della Capitale e i soggetti gestori dei porti e aeroporti civili della Regione.

23. Tutela dei beni culturali e dell'ambiente

- 1. In deroga a quanto stabilito dall'art.20 del DPR 10 giugno 2004, n.173, e successive modificazioni e integrazioni, nel territorio della Capitale è istituita la Direzione per i beni culturali e ambientali della Capitale, che esercita nel territorio della Capitale i compiti e le funzioni attribuiti dal medesimo articolo alla direzioni regionali per i beni culturali e ambientali. Il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Sindaco della Città di Roma, Governatore dell'area metropolitana, conferisce l'incarico di Direttore per i beni culturali e ambientali della Capitale. Il Ministro, con proprio decreto, stabilisce le modalità di collaborazione tra la Direzione per i beni culturali e ambientali della Capitale e la Direzione regionale del Lazio per i beni culturali e ambientali.
- 2. La Capitale disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme generali stabilite dalla legge dello Stato, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale per le opere e gli interventi nel territorio distrettuale, comprese le opere e gli impianti di cui all'articolo 71, primo comma, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.
- 3. La Capitale esercita nel proprio territorio tutte le funzioni amministrative in materia di aree naturali protette, ad eccezione di quelle di rilievo nazionale a norma dell'articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.

24. Sviluppo economico e attività produttive

- 1. La Capitale, nell'esercizio delle funzioni amministrative per lo sviluppo economico della città di Roma, svolge in particolare le funzioni amministrative di assistenza alle imprese di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 avvalendosi dello Sportello unico delle attività produttive.
- 2. Per le conferenze di servizi convocate dal responsabile dello Sportello unico delle attività produttive si applicano le disposizioni dell'articolo 29.
- 3. La Capitale esercita altresì le funzioni di promozione in Italia e all'estero delle attività delle imprese insediate nel proprio territorio.
- 4. Sono attribuite alla Capitale le funzioni di pianificazione commerciale, compresa la grande distribuzione e le grandi strutture di vendita, e le conseguenti funzioni amministrative, autorizzatorie e di controllo.

5. Lo Statuto della Capitale prevede l'istituzione del Consiglio dell'economia e del lavoro della Capitale, organo di consultazione delle realtà sociali, economiche, della produzione e della ricerca scientifica e tecnologica della Capitale.

25. Tutela della salute e servizi alla persona

1. Il regolamento di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 8 novembre 2000, n.328, prevede che alla Capitale sia assicurata, in sede di ripartizione delle risorse a norma del settimo comma del medesimo articolo 20, una quota del Fondo nazionale per le politiche sociali adeguata all'esigenza di assicurare i livelli essenziali delle prestazioni sociali ai cittadini residenti e agli altri cittadini, italiani stranieri o apolidi, che a qualsiasi altro titolo, ancorché transitoriamente, si trovino nella Capitale.

2. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al precedente articolo 18, la Capitale esercita nel proprio territorio le funzioni indicate dalla legge 8 novembre 2000, n.328:

a) all'articolo 6, per le funzioni di coordinamento e di area vasta

b) all'articolo 7;

c) al primo, terzo e quinto comma dell'articolo 8, ad eccezione di quanto previsto alle lettere a) e o) del terzo comma.

3. Nel territorio della Capitale è istituita la Conferenza socio-sanitaria della Capitale, presieduta dal Sindaco della Città di Roma, Governatore dell'area metropolitana e di cui sono componenti dieci Sindaci eletti dall'Assemblea dei Sindaci dell'area metropolitana. Sono attribuite alla Conferenza le funzioni di coordinamento di cui al comma 2-*quater* dell'articolo 2 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n.502, e successive modificazioni e integrazioni.

4. Il Sindaco della Città di Roma, Governatore dell'area metropolitana esercita nel territorio della Capitale, sentita la Conferenza socio-sanitaria della Capitale, le funzioni attribuite al sindaco a norma dell'articolo 3, comma 14, del medesimo decreto legislativo.

5. Il Sindaco, sentita la Conferenza socio-sanitaria della Capitale:

a) esprime parere vincolante sulla nomina dei direttori generali delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere nel territorio della Città, verifica i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi, e propone alla regione i provvedimenti di cui all'articolo 3-bis, comma 6 del citato decreto legislativo

b) promuove l'integrazione socio-sanitaria dei servizi a norma dell'articolo 3-*septies*

c) cura i controlli di qualità e le iniziative a tutela dei diritti dei cittadini a norma degli articoli 10 e 14.

6. Le disposizioni dei precedenti commi costituiscono principi fondamentali per la legislazione regionale in materia di tutela della salute.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'interno, è istituito il Consiglio della Capitale per l'immigrazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 6 marzo 1998, n.40. Il Consiglio è presieduto dal Sindaco della Città di Roma, Governatore dell'area metropolitana.

26. Istruzione, università e ricerca

1. La Capitale esercita le funzioni amministrative di cui all'articolo 1, primo comma, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, per le scuole di ogni ordine e grado.

2. (...università ...)

3. (...ricerca ...)

27. Ordine pubblico, sicurezza, polizia locale

1. Dopo l'articolo 20 della legge 1 aprile 1981, n.121, e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente articolo:

"20-bis (Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica della Capitale).

1. E' istituito il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica della Capitale, che esercita nel territorio della Città metropolitana di Roma Capitale le funzioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

2. Il Prefetto di Roma, anche su richiesta del Sindaco della Città di Roma, Governatore dell'area metropolitana, convoca e presiede le riunioni del comitato e ne determina l'ordine del giorno. Il Comitato è composto dal questore, dai comandanti della Capitale dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, dal Comandante del Corpo della Polizia amministrativa della Capitale. Su richiesta del Sindaco della Capitale, il Prefetto invita alle riunioni del Comitato i Sindaci dei Comuni urbani di volta in volta interessati, nonché rappresentanti di altre amministrazioni e

formazioni sociali. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del precedente articolo 20.”

2. Con regolamento approvato dall'Assemblea dei rappresentanti del popolo romano, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge regionale, è organizzato il Corpo della Polizia amministrativa della Capitale con funzioni di polizia amministrativa locale e con le altre attribuzioni stabilite dalla legge. Il regolamento stabilisce altresì le modalità di esercizio delle funzioni di polizia stradale, polizia tributaria e polizia giudiziaria, e delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza che le leggi attribuiscono ai corpi di polizia locale.

28. Protezione civile

1. Il Sindaco della Città di Roma, Governatore dell'area metropolitana (*Sindaco della Capitale*) è l'autorità di protezione civile nel territorio della Capitale. A tal fine può essere delegato dal Prefetto ad avvalersi dei reparti del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che operano nel territorio della Capitale.

Capo III – Norme di semplificazione amministrativa

29. Conferenze di servizi

1. Per l'attuazione di programmi, piani, interventi ed opere pubbliche nel territorio della Capitale, quando si debbano acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche, si procede attraverso conferenze di servizi convocate dal Sindaco della Città di Roma, Governatore dell'area metropolitana. Le amministrazioni pubbliche e i privati che richiedano la convocazione della conferenza di servizi sono tenuti a trasmettere la documentazione necessaria al competente ufficio della Capitale entro 30 giorni dalla richiesta.

2. Le conferenze di servizi sono disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni.

3. La conferenza, con il consenso del soggetto proponente, può apportare le opportune modifiche ai progetti, senza che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni del proponente medesimo, e può assumere decisioni sulla localizzazione degli interventi anche in variante degli strumenti urbanistici.

4. Nei casi previsti dall'articolo 14-quater, commi 3, 3-bis e 3-ter, della citata legge 7 agosto 1990, n.241, la decisione è sempre rimessa all'Alto Consiglio per Roma Capitale.

Capo V – Ordinamento finanziario

30. Ordinamento finanziario

1. La Capitale dispone di piena autonomia finanziaria, di entrata e di spesa, con il solo limite dei principi di coordinamento della finanza pubblica ad essa espressamente riferiti.

2. Ferme le disposizioni vigenti in materia di finanza e di fiscalità locale, lo Stato, a norma dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, concorre agli oneri che l'amministrazione locale della Capitale sostiene in relazione alle finalità stabilite dall'articolo 2 della presente legge.

3. L'ammontare del contributo statale annuale di parte corrente – a partire dall'esercizio finanziario - è stabilito in misura pari all'1 per mille del gettito complessivo delle entrate tributarie dello Stato.

4. Lo Stato provvede inoltre a finanziare il programma di opere pubbliche di interesse nazionale nel territorio della Capitale, di cui all'articolo 24. I relativi stanziamenti sono iscritti nella tabella D della legge finanziaria. Il programma può peraltro prevedere che al finanziamento di singole opere concorrano altre amministrazioni pubbliche, o soggetti privati a cui sia affidata in tutto o in parte la gestione dell'opera medesima.

5. In relazione al piano di localizzazione delle sedi degli uffici delle amministrazioni ed enti pubblici nazionali e regionali nel territorio della Capitale, lo Stato può disporre il trasferimento alla Capitale di immobili del demanio e del patrimonio dello Stato.

31. Controllo collaborativo della Corte dei Conti

1. La sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per il Lazio, al fine dell'esercizio del controllo sulla gestione della Città metropolitana di Roma Capitale ai sensi dell'art. 7,

comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, ove sia integrata dai componenti designati ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 7, è integrata da un componente designato dall'Assemblea dei rappresentanti del popolo romano.

Titolo III – Disposizioni transitorie e finali

Rinvio, per il nuovo ordinamento istituzionale, alla scadenza del mandato amministrativo in corso del Sindaco di Roma

Norme per la costituzione in Comuni metropolitani dei Municipi del Comune di Roma

Successione giuridica della Città metropolitana di Roma Capitale nelle obbligazioni di cui siano parte la Provincia di Roma e il Comune di Roma

Norme per il trasferimento alla Città metropolitana di Roma Capitale del patrimonio, dei beni strumentali e del personale della Provincia di Roma e del Comune di Roma

Norme per il trasferimento alla Città metropolitana di Roma Capitale di beni immobili dello Stato

Copertura finanziaria

Relazione al Parlamento

1. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito l'Alto Consiglio per Roma Capitale, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

Abrogazione della legge 15 dicembre 1990, n.396.

1. E' abrogata la legge 15 dicembre n.1990, n.396, e successive modificazioni e integrazioni.